SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 1993.

Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente.

93A4205

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1993

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo e della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, sull'ordinamento e funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale datato 5 febbraio 1992, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Considerato che occorre procedere, a seguito della ricostituzione degli organi ordinari dell'ente sopra citato, per i consiglieri di amministrazione alla determinazione sia del compenso mensile per l'opera svolta nei consigli di amministrazione, sia dell'importo unitario della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Visto l'art. 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 414, che prevede la corresponsione, a favore dei consiglieri di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali, sia del compenso mensile per l'opera svolta nel consiglio di amministrazione, sia dell'importo unitario della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'indennità di carica spettante ai consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, a decorrere dalla data del loro insediamento, e ai consiglieri di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, a decorrere dal 1° gennaio 1992, è determinata come segue:

compenso mensile per l'attività svolta nel consiglio di amministrazione fissato in L. 160.000 lorde (2° livello); importo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali è fissato in L. 70.000 lorde.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1993
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 75

93A4484

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1993

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed il decreto ministeriale datati 5 febbraio 1992, concernenti la ricostituzione dei consigli di amministrazione, rispettivamente, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1993, n. 34, sulla istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 che ha soppresso, a far data dal 18 febbraio 1993, tra gli altri, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Considerato che occorre procedere, per il periodo dalla data di insediamento dei consigli di amministrazione degli Enti predetti al 18 febbraio 1993, data di soppressione degli Enti medesimi, per i componenti dei Consigli di amministrazione suindicati alla determinazione del compenso fisso mensile e del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, a decorrere dalla data del loro insediamento e fino al 17 febbraio 1993, sono determinati come segue:

compenso fisso mensile lordo di L. 200.000 per i consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e di L. 160.000 per i consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento, di L. 80.000 per i consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e di L. 70.000 per i consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1993
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 76

93A4485

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1993.

Modificazione all'ordinanza n. 2262/FPC del 7 maggio 1992. Interventi di urgenza per fronteggiare il grave dissesto idrogeologico verificatosi in comune di Chies d'Alpago. (Ordinanza n. 2328/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto, ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che destina fondi per gli interventi previsti dalla citata legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la propria ordinanza n. 2262/FPC del 7 maggio 1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, con la quale veniva concesso alla regione Veneto un contributo di L. 3.500.000.000 per fronteggiare il grave dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Chies d'Alpago (Belluno);

Vista la delibera n. 4597 del 7 agosto 1992 della giunta regionale veneta contenente la richiesta di modifica della citata ordinanza n. 2262/FPC per il diverso utilizzo del contributo concesso per gli interventi sulla frana del Tessina;

Considerato che le variazioni del quadro economico dell'ordinanza citata n. 2262/FPC lasciano inalterato l'importo globale complessivo degli interventi;

Ritenute valide le motivazioni esposte dalla regione Veneto in merito al diverso utilizzo del contributo concesso;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, ed all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 1 dell'ordinanza n. 2262/FPC del 7 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992 è così modificato:

«Art. 1. — È assegnato alla regione Veneto un contributo di L. 3.500.000.000 ad integrazione delle somme dalla stessa erogata e da erogarsi per l'esecuzione delle seguenti tipologie di interventi:

a) regimazione delle acque superficiali nelle zone di accumulo, allontanamento a discarica del materiale proveniente dalla colata e reperimento aree di deposito . . . L. 1.400.000.000

b) opere di presa ed allontanamento degli affluenti laterali nella zona dell'accumulo inferiore . . . . » 250.000.000

c) opere di captazione delle acque sotterranee principali e relativo allontanamento dal corpo di frana . . . . » 650.000.000

d) costruzione della nuova passerella in località Lamosano sul torrente Tessina . . . . » 200.000.000

e) costruzione di arginature in destra orografica e rivestimento del fondo con sistema di fluidificazione in località Lamosano . . . . » 1.000.000.000».

Art. 2.

L'amministrazione regionale, nei limiti del contributo concesso, ha la facoltà di poter apportare ulteriori variazioni alle somme parziali e alle tipologie degli interventi secondo le necessità che l'evoluzione del fenomeno franoso potrebbe imporre.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A4526

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1993.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. (Ordinanza n. 2329/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto, ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1992, n. 142, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che destina fondi per gli interventi previsti dalla citata legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 e n. 2086/FPC/ZA del 4 febbraio 1991, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 128 del 4 giugno 1987 e n. 34 del 9 febbraio 1991, che, fra l'altro, stabiliscono i compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di direttore lavori, ingegnere capo, collaudatore, progettista e contabilizzatore;

Vista l'ordinanza n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile;

Vista la nota n. 2265/SPC del 22 giugno 1993 della giunta regionale d'Abruzzo - servizio per la protezione civile con la quale viene richiesto l'intervento del Dipartimento della protezione civile per finanziare i lavori di consolidamento del condotto crollato nel centro storico del comune di Montorio al Vomano, stante la indisponibilità di fondi sia della regione che del comune;

Vista la nota dell'8 luglio 1993 del comune di Montorio al Vomano con la quale viene segnalato il grave dissesto verificatosi il 15 giugno 1993 in pieno centro storico consistente nel crollo della galleria che copre il «Fosso della Conserva» che pregiudica anche la stabilità dei fabbricati limitrofi, e nel contempo viene richiesto un contributo di L. 898.645.000 per il consolidamento e ripristino dell'area interessata;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato il 28 giugno 1993 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince uno stato di pericolo incombente per la pubblica incolumità nella zona del centro storico

del comune di Montorio per il crollo della volta della galleria del Fosso della Conserva che lambisce diversi fabbricati e la chiesa di S. Rocco;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili per tali esigenze;

Ravvisata, peraltro, la necessità di eseguire gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità mediante la realizzazione delle opere previste dal comune di Montorio valutate in L. 800.000.000;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, ed all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnato al comune di Montorio al Vomano un contributo di L. 800.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui alla legge 3 luglio 1991, n. 195, art. 6, comma 2.

Art. 2.

Il comune di Montorio al Vomano oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale, relativi ai lavori progettati.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Montorio al Vomano potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la percentuale dell'1% del contributo, con cui il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A4527

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Vairano Patenora.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Pasquale Cortellessa è stato eletto consigliere del comune di Vairano Patenora (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 19 marzo 1989 e che lo stesso dal 28 aprile 1989 ricopre anche la carica di assessore;

Visto che il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di truffa aggravata, abuso d'ufficio e concussione;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Pasquale Cortellessa è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Vairano Patenora, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Pasquale Cortellessa dalle cariche di consigliere ed assessore comunale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Pasquale Cortellessa è rimosso dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Vairano Patenora (Caserta).

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Pasquale Cortellessa è stato eletto consigliere del comune di Vairano Patenora (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 19 marzo 1989 e successivamente nominato assessore, in data 28 aprile 1989.

Il predetto amministratore è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 26 maggio 1993, in quanto gravemente indiziato dei reati di truffa aggravata, abuso d'ufficio e concussione, commessi all'epoca in qualità di componente del comitato di gestione della U.S.L. n. 11 del predetto comune.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche di consigliere ed assessore.

La permanenza, inoltre, del sig. Pasquale Cortellessa all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Vairano Patenora, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Vairano Patenora e, nelle more, con provvedimento n. 3352/13.1/GAB. del 27 maggio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalle cariche suddette.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Pasquale Cortellessa dalle cariche sopracitate, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Vairano Patenora (Caserta).

Roma, 20 luglio 1993

Il direttore generale dell'amministrazione civile SORGE

93A4534

DECRETO 27 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roccamonfina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giuseppe Buco è stato eletto consigliere del comune di Roccamonfina (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 29 settembre 1991;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 27 maggio 1993, da un ordine di custodia cautelare domiciliare, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di abuso in atti d'ufficio.

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Giuseppe Buco è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Roccamonfina, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche di cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giuseppe Buco dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Buco è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Roccamonfina (Caserta).

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giuseppe Buco è stato eletto consigliere del comune di Roccamonfina (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 29 settembre 1991.

Nei confronti del predetto amministratore, in data 27 maggio 1993, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di S. Maria Capua Vetere ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, sussistendo a suo carico gravi indizi di colpevolezza per il reato di abuso in atti d'ufficio, commessi all'epoca in qualità di componente del comitato di gestione della U.S.L. n. 11 di Vairano Patenora.

Il comportamento del sig. Giuseppe Buco e la sua attuale posizione processuale penale si pongono in contrasto con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio proprie della carica elettiva ricoperta.

La permanenza, inoltre, del consigliere medesimo, all'interno del civico consesso, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando allarme nella popolazione, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Giuseppe Buco e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto n. 3353/13.1/Gab. del 28 maggio 1993, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roccamonfina (Caserta), essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Giuseppe Buco dalla carica di consigliere del comune di Roccamonfina (Caserta).

Roma, 20 luglio 1993

Il direttore generale dell'amministrazione civile
SORGE

93A4535

DECRETO 27 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di San Calogero.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Vincenzo Rocco è stato eletto consigliere del comune di San Calogero (Catanzaro) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 e successivamente nominato assessore;

Rilevato che, in data 26 aprile 1993, il predetto amministratore è stato tratto in arresto in flagrante delitto di concussione;

Rilevato, altresì, che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lamezia Terme, in data 30 aprile 1993, ha convalidato l'arresto e, nel contempo, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Vincenzo Rocco è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di San Calogero, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Vincenzo Rocco dalle cariche di consigliere ed assessore;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Rocco è rimosso dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di San Calogero (Catanzaro).

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Vincenzo Rocco è stato eletto consigliere del comune di San Calogero (Catanzaro) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 e successivamente nominato assessore.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 26 aprile 1993, in quanto colto nella flagranza del reato di concussione.

Infatti, abusando della sua qualità di assessore all'edilizia pubblica del comune in parola, mediante la minaccia del mancato rilascio di documenti indispensabili per la vendita di lotti di terreno destinato ad area edificabile, costringeva il proprietario dello stesso a cedergli in cambio due parti di esso.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lamezia Terme, in data 30 aprile, ha convalidato l'arresto relativo all'episodio sopra descritto e, nel contempo, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a carico dell'inquisito gravi indizi di reità.

La situazione giudiziaria penale del predetto consigliere è in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con l'esigenza di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte; la sua presenza, quindi, all'interno del civico consesso, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando allarme nella popolazione, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Catanzaro, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 1228/Gab. del 14 maggio 1993, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Vincenzo Rocco dalle cariche ricoperte e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto pari numero e data, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di San Calogero (Catanzaro), essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal predetto art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Vincenzo Rocco dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di San Calogero (Catanzaro).

Roma, 19 luglio 1993

Il direttore generale dell'amministrazione civile
SORGE

93A4536

DECRETO 27 luglio 1993

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Roghudi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Domenico Stelitano è stato eletto consigliere del comune di Roghudi (Reggio Calabria) nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992 e successivamente nominato sindaco in data 26 giugno 1992;

Visto che il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino, in data 26 maggio 1993, in quanto indagato in ordine ai reati di cui agli articoli 73, 74 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Domenico Stelitano è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Roghudi, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche di cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Domenico Stelitano dalle cariche di consigliere e di sindaco;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta.

Il sig. Domenico Stelitano è rimosso dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Roghudi (Reggio Calabria).

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Domenico Stelitano è stato eletto consigliere del comune di Roghudi (Reggio Calabria) nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992 e successivamente nominato sindaco, in data 26 giugno 1992.

Il predetto è stato tratto in arresto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, in data 26 maggio 1993, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, perché ritenuto autore di reati di cui agli articoli 73, 74 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativi all'importazione, detenzione e cessione d'ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

La presenza del citato amministratore, all'interno della suddetta amministrazione, espone la stessa ad un'elevata potenzialità di inquinamento, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Le gravi e reiterate violazioni di legge ascritte al sopracitato amministratore e la sua posizione processuale penale appaiono in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte.

Il prefetto di Reggio Calabria, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 1185/93/Gab. del 26 giugno 1993, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Domenico Stelitano per motivi di ordine pubblico.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Roghudi, essendosi verificata l'ipotesi prevista dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Domenico Stelitano dalle cariche di consigliere e di sindaco del predetto ente locale.

Roma, 20 luglio 1993

Il direttore generale dell'amministrazione civile
SORGE

93A4537

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 1993

Disciplina, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, del commercio dei generi da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 1972, con il quale sono stabiliti i termini e le modalità dell'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto ministeriale del 9 dicembre 1986, con il quale si dispone che, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, gli adempimenti previsti con cadenza trimestrale dal suddetto decreto del 28 dicembre 1972, dovranno essere effettuati con la stessa periodicità prevista per la presentazione dei rendiconti di spesa a cura dei funzionari delegati;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1993, n 213, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con quelle recate da direttive CEE;

Considerato che occorre provvedere, in sostituzione del citato decreto ministeriale del 28 dicembre 1972, ad uniformare la disciplina delle modalità e dei termini per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sul commercio dei generi da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, alle norme recate dal titolo II del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213;

Decreta:

Art. 1.

I depositi generi di monopolio, ai quali, ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1928 sull'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, affluiscono le entrate, e che debbono effettuare il periodico versamento degli introiti nelle sezioni di tesoreria della propria provincia, versano contemporaneamente, a titolo di acconto, anche l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativo alle vendite effettuate nello stesso periodo.

Di tale versamento i depositi richiedono distinta quietanza di tesoreria con imputazione al competente capitolo del bilancio di entrata dello Stato, relativo all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

Il deposito generi di monopolio di Roma provvede:

a) agli adempimenti necessari per il recupero semestrale, a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta per le importazioni e gli acquisti di beni e servizi e di quello liquidato sugli acquisti intracomunitari dall'Amministrazione stessa nel corso del semestre solare precedente;

b) al conguaglio annuale tra l'ammontare totale comprensivo sia dell'imposta sul valore aggiunto già versata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sia dell'imposta sul valore aggiunto liquidato sugli acquisti intracomunitari, e l'ammontare complessivo dei recuperi di cui alla precedente lettera *a)*.

A tal fine il deposito generi di monopolio di Roma, per quanto previsto alla lettera *a)*, presenta all'ufficio I.V.A. di Roma, entro i sessanta giorni successivi a ciascun semestre, una dichiarazione dalla quale risulti:

1) l'ammontare dei versamenti da esso deposito effettuati a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto, relativo alle proprie operazioni con le modalità di cui al precedente art. 1, nel corso del semestre;

2) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto da esso Deposito liquidata risultante dall'elenco delle fatture relative agli acquisti intracomunitari effettuati nello stesso periodo;

3) il totale degli ammontari di cui ai precedenti punti 1) e 2);

4) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i beni e servizi acquistati e importati nel corso del semestre debitamente comprovato dalla documentazione di cui al successivo art. 3;

5) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto liquidata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato per gli acquisti intracomunitari di beni nel corso del semestre, debitamente comprovato dalla documentazione di cui al successivo art. 3;

6) il totale degli ammontari di cui ai precedenti punti 4) e 5);

7) l'ammontare del conguaglio, a credito o a debito, risultante dal confronto degli importi complessivi di cui ai precedenti numeri 3) e 6).

Qualora emerga una differenza a debito, il deposito di Roma provvede ad effettuare il conguaglio con versamenti da eseguire nel corso del semestre successivo, osservando le modalità di cui all'art. 1.

Ove risulti una differenza a credito, il deposito di Roma provvede ad effettuare il conguaglio con versamenti da eseguire nel corso del semestre successivo, imputando i detti versamenti, fino alla concorrenza dell'ammontare del saldo precitato, al competente capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, richiedendo quietanza di contabilità speciale, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto ministeriale 29 maggio 1928, sull'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per quanto previsto alla precedente lettera *b)* il deposito di Roma presenta all'ufficio I.V.A. di Roma, entro il mese di aprile di ogni anno, un quadro riassuntivo generale comprendente:

i versamenti di acconto effettuati da tutti i depositi e le liquidazioni complessive dell'imposta sul valore aggiunto sugli acquisti intracomunitari effettuati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

gli importi dell'imposta sul valore aggiunto corrisposti o liquidati sulle fatture degli acquisti intracomunitari, a titolo di rivalsa, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e soggetti a recupero, riportando l'importo a conguaglio nell'esercizio successivo.

Art. 3.

Per le spese effettuate dagli organi periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i rendiconti amministrativi semestrali resi, giusta le disposizioni vigenti, dai funzionari delegati, devono essere corredati da due elenchi, in duplice esemplare, contenenti:

l'uno tutte le note e fatture relative alle importazioni e agli acquisti di beni e servizi contabilizzate nei rendiconti stessi, per le quali l'Amministrazione ha assolto, a titolo di rivalsa, l'imposta sul valore aggiunto;

l'altro tutte le fatture ricevute relative agli acquisti intracomunitari numerate ed integrate ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213

Gli elenchi comprendono i seguenti elementi per ciascuna fattura:

a) numero e data;

b) nome e cognome o, se si tratti di impresa, società od ente, denominazione o ragione sociale;

c) per le operazioni intracomunitarie, numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza;

d) ammontare dell'imponibile dell'operazione o delle operazioni ed ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata; l'imposta sul valore aggiunto è calcolata secondo le modalità stabilite dal comma 3 dell'art. 43 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213.

Analoghi elenchi, anch'essi in duplice esemplare, vengono semestralmente compilati dagli uffici della direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per le spese il cui pagamento è stato effettuato con mezzi diversi dagli ordini di accreditamento.

Un esemplare per ciascuno di detti elenchi è allegato ad un riassunto generale, riportante l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto corrisposto o liquidato a titolo di rivalsa dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel semestre, e costituisce la documentazione che il deposito generi di monopolio di Roma è tenuto ad esibire all'ufficio I.V.A. di Roma ai sensi del n. 2) del precedente art. 2.

Gli elenchi ed il riassunto generale previsti dal presente articolo, sostituiscono a tutti gli effetti le registrazioni prescritte dall'art. 23 e dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 4.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è esonerata dall'obbligo della presentazione dell'elenco dei clienti previsto dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Roma, 6 luglio 1993

Il Ministro GALLO

93A4533

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 maggio 1993

Individuazione dell'area denominata «Saline di Comacchio» nel comune di Comacchio quale area da proteggere.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 1 e il comma 2 dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 6 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, legge-quadro sulle aree protette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 luglio 1981, di dichiarazione di importanza internazionale del complesso di zone umide costiere dell'Emilia-Romagna per effetto della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici» (Convenzione Ramsar);

Considerato che all'art. 1 del predetto decreto la zona delle valli residue del comprensorio di Comacchio è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della sopra citata «Convenzione di Ramsar»;

Atteso che l'area delle Saline di Comacchio ricade all'interno del complesso di zone umide di cui sopra e che appartiene interamente al demanio dello Stato;

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 503/1981 prevede per le Parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati della convenzione medesima ed, in particolare, di quelle aree poste lungo le rotte di migrazione, in quanto zone di svernamento, sosta, alimentazione e riproduzione;

Riconosciuto che l'area delle Saline di Comacchio in provincia di Ferrara, costituisce, all'interno della più vasta zona umida delle valli residue del comprensorio di Comacchio, un'area fondamentale per la migrazione degli uccelli acquatici, ed, in particolare, ospita durante la migrazione numerose specie di avifauna tra cui Moriglione *(Aythya felina)*, Folaga *(Fulica atra)*, Tuffetto *(Tachybuptus ruficollis)*, Svasso maggiore *(Podiceps cristatus)*, Tarabusino *(Ixobrychus minutus)*, Sgarza ciuffetto *(Ardeola ralloides)*, Airone bianco maggiore *(Egretta alba)*, Spatola *(Platalea leucorodia)*, Cavaliere d'Italia *(Himantopus himantopus)* e Avocetta *(Recurvirostris avosetta)*, specie queste tutte comprese nell'allegato II della citata convenzione di Berna, e che la stessa area, in particolare, costituisce uno dei più importanti siti di sosta in Italia per alcune delle specie di cui al citato allegato II

della convenzione di Berna, quali Garzetta (*Egretta garzetta*), Airone cinerino (*Ardea cinerea*), Airone rosso (*Ardea purpurea*) e tarabuso (*Botaurus stellaris*);

Considerato che l'area di cui trattasi risulta essere meritevole del maggior livello di tutela previsto dalla legislazione vigente consistente nell'istituzione di una riserva naturale dello Stato di cui all'art. 2, comma 3, legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che in mancanza del programma triennale delle aree protette di cui all'art. 4 della citata legge n. 394, la predetta riserva non può essere istituita in tempi brevi e che nel frattempo è necessario impedire la compromissione del sistema idraulico la cui alterazione comporterebbe la scomparsa di un ecosistema di grande importanza;

Riconosciuta, in relazione alle motivazioni precedenti, la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di provvedere al mantenimento della particolare ricchezza ed originalità della fauna presente nella zona in questione che rientra negli habitat costieri vulnerabili;

Vista la richiesta di parere n. 874 91/P del 17 ottobre 1991, inviata alla regione Emilia-Romagna, all'amministrazione provinciale di Ferrara ed al comune di Comacchio;

Decreta

Art. 1.

L'area denominata «Saline di Comacchio» nel territorio del comune di Comacchio (Ferrara), secondo i confini riportati nella planimetria in scala 1.25000 di cui all'allegato *A*, parte integrante del presente decreto è individuata quale area da proteggere ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed è soggetta alle misure di salvaguardia di cui al successivo art. 2.

Il presente decreto verrà trasmesso al comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

Nell'area di cui all'art. 1 sono vietate le seguenti attività:

a) la circolazione di mezzi natanti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli necessari alle attività di manutenzione e vigilanza;

b) l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, ogni azione di disturbo della fauna selvatica, nonché la raccolta e distruzione di uova e nidi e l'immissione di specie estranee;

c) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi specie;

d) l'esercizio della pesca;

e) la modifica del regime delle acque ad eccezione degli interventi destinati al mantenimento della zona umida;

f) la manomissione, l'alterazione, ed il danneggiamento in qualsiasi modo dei biotopi naturali e seminaturali;

g) l'immissione di cani, per qualunque motivo;

h) l'apposizione di segnaletica pubblicitaria;

i) accensione di fuochi;

l) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetali arboree ed arbustive;

m) l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica dei luoghi in questione;

n) l'apertura e la coltivazione di cave e discariche;

o) l'attraversamento con gasdotti, oleodotti, linee elettriche, ferroviarie e stradali;

p) l'effettuazione di qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con le finalità istitutive dell'area;

g) l'esercitazione di qualsisi attività ricettiva extra alberghiera;

r) l'effettuazione di competizioni che facciano uso di mezzi meccanici, compresi l'aeromodellismo e il volo a vela, nonché lo sparo di fuochi artificiali e pirotecnici in qualsiasi periodo dell'anno;

s) sorvolare con mezzi aerei l'area protetta a meno di 700 metri dal suolo, fatti salvi gli aeromobili adibiti ad operazioni di soccorso e di vigilanza.

Il divieto di cui alla lettera *r)* del precedente comma, è esteso fino a 300 metri dal perimetro dell'area di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'inosservanza del precedente articolo è punita ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge n. 394/1991, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla disciplina vigente per ciascuna attività in esso contemplate.

Art. 4.

La vigilanza sul rispetto delle misure di salvaguardia è affidata al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri, nonché alle altre forze di polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1993

Il Ministro RUTELLI

ALLEGATO

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

AREA PROTETTA DI SALINE DI COMACCHIO
MISURE PROVVISORIE DI SALVAGUARDIA

QUADRO D'UNIONE

TAVOLETTE 1:25.000

NO NE IV SO SE	NO NE I SO SE
NO NE III SO SE	NO NE II SO SE
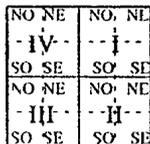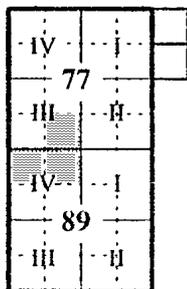
= TAVOLETTE I.G.M.
SCALA 1:25.000
(Orientamento e Quadrante)

= Tavoletta interessata dalla perimetrazione

93A4449

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 luglio 1993.

Modificazione al decreto ministeriale 15 marzo 1993 recante disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1991 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Visto il proprio decreto 15 marzo 1993, che stabilisce disposizioni per l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, che, all'art. 2, dispone la cessione a costituende società per azioni, a prevalente capitale pubblico, delle tratte ferroviarie d'interesse locale, da parte delle Ferrovie dello Stato e delle gestioni commissariali governative;

Visti i promemoria n. 271(52)11RIS del 12 maggio 1993 e n. 428(52)11RIS del 30 luglio 1993 della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 15 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1993, è modificato come segue:

all'art. 1, comma 1 è soppressa la voce "V) Autolinee.';

all'art. 2, comma 3 è soppressa la dizione "Per i servizi automobilistici è richiesta un'esperienza specifica nel settore non inferiore ad anni tre.";

all'art. 9, comma 1, è soppressa la dizione compresa fra le parentesi "(nonché esperienze specifiche nel settore, maturate per periodi non inferiori alla metà rispetto a quelli stabiliti nel citato art. 2)";

allo stesso art. 9 è aggiunto il seguente comma:

"4. Fino alla costituzione delle società per azioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, ed al riassetto del settore del trasporto pubblico locale, per il sostituto del direttore di esercizio di cui al precedente art. 6 può prescindersi dal possesso del titolo professionale pari a quello del direttore di esercizio".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 30 luglio 1993

Il Ministro: COSTA

93A4538

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 luglio 1993.

Sostituzione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata degli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato, corredata dal parere del comitato vitivinicolo regionale del Veneto;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini alla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini «Colli Berici» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1992;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° settembre 1993.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1993 i vini «Colli Berici», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1993

Il Ministro: DIANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Berici» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Colli Berici» seguita obbligatoriamente da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Garganega

Tocai italico;

Sauvignon;

Pinot bianco;

Merlot;

Tocai rosso;

Cabernet;

Chardonnay,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Tuttavia nella preparazione dei vini:

«Colli Berici» Garganega: possono concorrere le uve del vitigno Trebbiano di Soave (Trebbiano nostrano), presente nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti;

«Colli Berici» Tocai italico: possono concorrere le uve del vitigno Garganega, presente nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti;

«Colli Berici» Sauvignon: possono concorrere le uve del vitigno Garganega, presente nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti;

«Colli Berici» Pinot bianco: possono concorrere le uve del vitigno Pinot grigio, presente nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti;

«Colli Berici» Tocai rosso: possono concorrere le uve del vitigno Garganega, presente nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti;

«Colli Berici» Cabernet: possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve provenienti dai vigneti costituiti, in ambito aziendale, dai vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon;

«Colli Berici» Chardonnay: possono concorrere le uve del vitigno Pinot bianco, presente nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti.

La denominazione di origine controllata «Colli Berici» spumante deve essere ottenuta dall'uvaggio di cui appresso, derivante dalle uve prodotte in vigneti iscritti agli albi dei relativi vini:

Garganega: in misura non inferiore al 50%;

Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon: congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Berici» comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, Orgiano, San Germano dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo; ed in parte quello dei comuni di: Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Creazzo, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano e Vicenza.

Tale zona è così delimitata:

da piazzale Fraccon (Porta Monte) nella città di Vicenza, segue verso sud la strada statale della Riviera n. 247 fino al centro abitato di Longare dove poco dopo del km 10 gira verso nord-est, segue la strada per Montegalda e Torri di Quartesolo, oltrepassa sul ponte nuovo il fiume Bacchiglione e poco prima della località Secula, gira verso nord-ovest e corre lungo la strada Scodegarda fino a raggiungere il confine tra Longare e Torri di Quartesolo che segue con percorso sinuoso verso est. Continua poi seguendo il confine comunale tra Grumolo delle Abbadesse e Longare fino all'incontro di questo con la strada campestre posta sul prolungamento della strada comunale del Capitello (quota 26) a Colzè. Segue detta strada, raggiunge località Capitello. Da qui con direzione sud-est corre lungo la strada comunale che tocca Cà Tognoni, Cà Gemo, attraversa la ferrovia e giunge alle Case Miotto. Corre lungo la strada secondaria di Cà Bianca, fino ad innestarsi sulla strada provinciale Montegalda-Grisignano di Zocco a quota 25. Segue detta strada verso Montegalda fino al punto di incontro con la strada di Contrada Ponzamiglio che segue verso est fino al confine con la provincia di Padova. Segue in direzione sud fino ad incontrare la strada provinciale Montegalda-Veggiano, in direzione ovest prosegue lungo quest'ultima fino a Montegalda. Da Montegalda corre lungo la provinciale da Montegalda a Montegaldella ripassando il fiume Bacchiglione. Da Montegaldella segue la strada provinciale per Cervarese Santa Croce fino ad incrociare il confine provinciale con Padova in località Cà Cucca. Segue verso sud-ovest, il confine provinciale, toccando la località Cucca, Monticello, Ponte Bianco, Cà Folletto e proseguendo per lo scolo Bandezza, incontra la strada interprovinciale Berico-Euganea in prossimità di Lovolo Padovano. Segue tale strada verso ovest e dopo breve tratto a Cà Bassa in Lovolo Vicentino gira verso sud seguendo la comunale che passa a valle di Villa Helman, la supera fino ad incrociare la strada che costeggiando lo scolo Condotto raggiunge il ponticello sulla Fossa Molina; lungo questo percorso prima e seguendo poi verso est la Fossa Molina raggiunge il confine provinciale con Padova. Segue quindi il confine di Padova verso sud fino al punto di incontro con il canale Bisatto che risale in riva sinistra fino in prossimità di Cà Schioppa dove attraversa il corso d'acqua in direzione sud-ovest, segue la strada comunale da Cà Schioppa a Cà Torre, incontra il confine comunale tra Albetton e Agugliaro, lo segue verso nord-ovest raggiungendo la statale n. 247 che segue verso sud-est fino a Calliana. Da Calliana prosegue verso ovest per la strada che raggiunge prima Pizza Vecchia e poi, verso sud, Campiglia dei Berici; prima del centro urbano piega, in direzione ovest, per la strada di Colloredo che raggiunge. Di qui prosegue verso ovest lungo la strada comunale per la località Ceresara e Case Ponte Papolo sullo scolo Gordon. Risale quindi detto scolo fino a raggiungere il confine comunale di Orgiano che discende, verso sud, fino ad incontrare quello tra Asigliano e Poiana Maggiore che segue fino alla strada Cagnano-Asigliano in prossimità della località «Conche». Segue verso ovest della strada e dopo aver superato le località Sabbioni, La Boaria, Scuole, raggiunge il confine provinciale di Verona che segue verso nord fino all'abitato di Spessa. Da Spessa risale verso nord lungo il confine comunale tra Alonte e Lonigo fino al punto in cui, nelle vicinanze della località Stamberga, incrocia la strada provinciale per Lonigo e lungo la medesima raggiunge Lonigo che attraversa passando davanti all'Ospedale, fino al bivio della strada per Montebello e la strada statale n. 500 per Alte, segue quindi la strada provinciale per Montebello, attraversa il ponte del Guà e segue detta strada passando per le località Crosare, Sant'Antonio, Cà del Masi, Monticello di Fara, Santa Giustina, Cà Quinta fino ad incrociare il confine comunale tra Montebello e Sarego che segue in direzione nord-est fino a raggiungere il fiume Guà risalendo in riva sinistra fino alla confluenza con il rio Poscolo. Risale quindi il rio Poscolo fino al ponte sullo stesso della strada fra Montecchio Maggiore e Montorso e segue in direzione nord-est tale strada fino all'incrocio con la statale n. 246 per Valdagno e Recoaro. Segue verso nord la statale n. 246 fino ad incontrare il confine comunale tra Montecchio Maggiore e Trissimo. Segue quindi sempre verso nord tale confine e poi verso est quello settentrionale di Montecchio Maggiore fino ad incontrare il confine comunale di Sovizzo (quota 45) che segue in direzione nord-est sino ad incontrare il T.Valdiezza, da dove, prima verso nord e poi in direzione est, segue il confine settentrionale del comune di Monteviale fino ad incrociare la strada per Costabissare in località Case Costa. Segue tale strada fino alla località Cà Settecamini, da dove, in direzione ovest, prosegue per quella che conduce alla Fornace. Dalla Fornace segue in direzione sud-est la strada che porta a viale Zieri dal Verme, fino a raggiungere il confine comunale tra Creazzo e Monteviale (quota 38). Segue quindi detto confine verso sud fino all'osteria da Pendi e raggiunge San Marco di Creazzo seguendo la strada comunale. Da San Marco, verso ovest, prosegue per la strada comunale pedemontana per Sovizzo fino al bivio per la località Spino. Dal bivio gira verso sud-ovest, raggiunge il ponte sul fiume Retrone per seguire poi il corso d'acqua verso valle in riva destra fino ad incontrare la strada statale n. 11 Vicenza-Verona, ad Olmo. Supera detta statale e seguendo, verso sud l'argine destro del nuovo alveo del fiume Retrone, raggiunge il ponte della Colombaretta e quindi la strada comunale pedemontana che segue verso est fino alla comunale di Sant'Agostino, in località Crosara. Segue detta strada verso nord fino all'incontro con il confine comunale tra Vicenza e Arcugnano, prosegue lungo tale confine verso est fino all'imbocco occidentale della prima galleria autostradale. Da qui segue

una linea retta ideale tra l'imbocco della galleria e Villa Bonin, direzione nord-est, fino ad intersecare la strada comunale di Gogna, quindi per la strada di Gogna verso Vicenza, raggiunge via A Fusinato la percorre verso est ed attraverso via Risorgimento Nazionale perviene a piazzale Fraccon (Porta Monte) da dove il limite ha avuto inizio La zona di produzione delle uve atte a produrre vini della denominazione di origine controllata «Colli Berici», designabili con la menzione «Tocai rosso di Barbarano» o «Barbarano» risulta così delimitata: iniziando dalla località Palazzo Bianco, frazione di Lumignano comune di Longare, si prende la strada comunale per Castagnero passando per quota 21 e successivamente per il centro del paese e continuando la stessa strada fino alla confluenza con la Capezzagna confinante fra Costalunga e Cozza seguendo la quale si esce al bivio sulla strada provinciale Dei Monti a quota 23, si segue la strada comunale che prosegue per il centro del paese sino a quota 24, si gira a sinistra lungo la strada comunale per quota 25 e si prosegue lungo la comunale fino a Cà Ghiotto a quota 21 Proseguendo diritto si entra dal cancello dell'azienda Gianesini Orfalia e seguendo la Capezzagna delimitata dal fossato fino a che si tornerà ad incrociare nuovamente la strada comunale per Mossano a quota 18. Si gira a destra in direzione nord-est verso villa Montruglio, sino alla confluenza con la curva altimetrica che delimita l'unghia del monte, seguendola sino ad incrociare la strada comunale per Mossano in località Palù La delimitazione prosegue lungo la curva di livello che delimita l'unghia del monte passando per quota 20, località Pozzole, quota 21, quota 19, quota 20, località Ca Salvi e rientrando quindi nella provinciale Dorsale dei Berici Girando a destra si segue la stessa strada sino alla confluenza della strada comunale Sottocosta si prosegue quindi la delimitazione lungo quest'ultima sino a quota 19, poi a destra sino a quota 28, quindi a sinistra lungo il sentiero fino a Casa Faggionato a quota 25 Da quota 25 si segue la curva del livello che delimita l'unghia del monte, rientrando nuovamente sulla Dorsale dei Berici, si prosegue verso sud lungo la strada provinciale fino alla confluenza per Villaga a quota 19 Si gira quindi a destra e si segue la strada comunale fino a Toara, passando per Case Paradiso quota 23 e da qui in direzione sud si tocca quota 21, quota 20, Bagno di Villaga e Forno Da qui dopo aver toccato quota 21 si gira a destra e proseguendo verso ovest si passa Cà Oche si gira a destra per quota 22, quota 19 e la Ronca Salgan Da Toara seguendo la strada per Pozzolo alla prima curva si prosegue diritto per quota 20, C. Tapparo, fino al confine in direzione nord-ovest, proseguendo lo stesso si passa per quota 22, fino ad incrociare il sentiero che passa sopra località Tarche, quota 96. Ci si immette sulla strada per Pozzolo che percorre sino al bivio della strada comunale per Barbarano. Passata località Crosaron e quota 192 si prosegue per la curva di livello quota 200, si oltrepassano la Colonia de Giovanni, fino ad attraversare la strada Dorsale dei Berici in vicinanza della quota 206 Da qui si prosegue lungo il margine del bosco sotto il Monte della Cengia toccando le quote 356, 250, 290, e rimettendosi nella comunale da Mossano per Crosara Si percorre la stessa fino a località Ca Leonardi da dove si segue il margine del bosco, si passa sopra Ca Rigo fino a raggiungere Cà Marziai e da qui per la carrareccia si raggiunge la strada comunale Nanto-Monti in località Monte della Torretta. Si prosegue verso est lungo la stessa fino a località Chiesa Vecchia di Nanto Da qui si prosegue in direzione nord lungo il margine del bosco passando sopra Ca Lunardi a quota 193, si prosegue per quota 106, passando a nord dell'abitato Castagnero per quota 93. Da qui si prosegue lungo la curva di livello di quota 100 fino a raggiungere il cimitero di Lumignano. Si prosegue per quota 73 e 25 fino a giungere a Palazzo Bianco, punto di partenza. Fanno parte di detta zona inoltre, i terreni collinari siti attorno al Castello di Belvedere delimitati dalla curva di livello 28

Art 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli Berici» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità

Sono, pertanto, da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di piano o fondovalle che siano di natura torbosa o silicea od eccessivamente freschi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare per i vini Tocai italico, Sauvignon, Pinot bianco, Tocai rosso e Cabernet 120 q li, per il Merlot 130 q li e per quelli Garganega e Chardonnay 140 q li

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini Tocai italico, Sauvignon, Merlot, Pino bianco, Tocai rosso, Cabernet e Chardonnay un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5%, al Cabernet «riserva» dell'11,5% ed al Garganega del 10%

Le uve della varietà Tocai rosso destinate alla produzione del vino designabile con la menzione aggiuntiva «Tocai rosso di Barbarano» o «Barbarano» devono assicurare al vino stesso un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11%

Le uve destinate alla produzione del «Colli Berici» spumante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5%

Ai fini della vinificazione delle tipologie dei vini «Colli Berici» Cabernet riserva, «Colli Berici» spumante e «Colli Berici» Tocai rosso di Barbarano o «Colli Berici» Barbarano le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime In particolare, per la tipologia «spumante» ai fini della elaborazione delle partite di vino base (cuvée), i registri di cantina devono essere corredati dalle relative ricevute frazionate della denuncia di produzione D O C rilasciate dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni confinanti con la zona medesima anche se appartenenti ad altra provincia.

Per l'utilizzazione della menzione «Tocai rosso di Barbarano» o «Barbarano» le uve prodotte nel territorio di produzione, come delimitato all'art. 3, possono essere vinificate solo all'interno della zona di produzione «Colli Berici» di cui al medesimo art. 3.

La resa massima dell'uva in vino per tutti i vini della denominazione di origine controllata «Colli Berici» non deve essere superiore al 70%.

La denominazione di origine controllata «Colli Berici» può essere utilizzata per produrre il vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare ed a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

La preparazione del vino «Colli Berici» spumante deve avvenire entro il territorio della regione Veneto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Per l'arricchimento è consentito l'uso, oltre che del mosto concentrato e rettificato, del mosto concentrato ottenuto da uve prodotte nella stessa zona di produzione.

Il vino «Colli Berici» Cabernet «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni, di cui almeno sei mesi in botte di legno, a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Garganega

colore: giallo paglierino dorato chiaro;

odore: leggermente vinoso con delicato profumo caratteristico;

sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta acidità, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Tocai italico

colore: giallo paglierino;

odore: delicatamente vinoso;

sapore: asciutto, armonico, fresco, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Sauvignon

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, fresco, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot bianco

colore: bianco paglierino chiaro;

odore: delicatamente intenso, caratteristico;

sapore: armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Chardonnay

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico fine, gradevole;

sapore: secco, armonico, liscio, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Merlot

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, di corpo, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tocai rosso

colore: rosso rubino, non molto intenso;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: gradevole, un po' amarognolo, armonico giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet

colore: rosso rubino carico tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: gradevolmente intenso, caratteristo;

sapore: asciutto robusto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Spumante

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno chiaro, brillante;

odore: gradevole, fruttato;

sapore: secco, fresco, fine, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco minimo: 14 per mille;

zuccheri residui: massimo 15 g/l.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Il vino D.O.C. «Colli Berici» Cabernet «riserva», ottenuto da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, e sottoposto all'invecchiamento obbligatorio di cui all'art. 5, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%.

Il vino D.O.C. «Colli Berici» Tocai rosso di Barbarano o «Colli Berici» Barbarano, ottenuto dalle uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,5%.

Art. 7

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Nella designazione del vino «Colli Berici» Cabernet la specificazione aggiuntiva «riserva» deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non può essere intercalata tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Colli Berici»; in ogni caso la specificazione «riserva» deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Colli Berici», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» Cabernet «riserva» e «Colli Berici» Tocai rosso di Barbarano o «Colli Berici» Barbarano deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» debbono essere immessi al consumo in recipienti di vetro

Per i vini «Colli Berici» Cabernet «riserva» e «Colli Berici Tocai rosso di Barbarano» o «Colli Berici Barbarano» l'immissione al consumo può avvenire solo in contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono ai loro caratteri di pregio e per la loro chiusura è vietato l'impiego di tappi a corona, a strappo, a vite o simili.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli Berici», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A4495

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 luglio 1993.

Autorizzazione alla S.N.A. - Società nuova assicuratrice S.p.a., in Segrate, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1989 con il quale la S.N.A. - Società nuova assicuratrice S.p.a., con sede in Segrate (Milano) è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Viste le istanze in data 28 febbraio 1992 e 30 novembre 1992 con le quali la predetta S.N.A. - Società nuova assicuratrice S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere la propria attività al ramo assistenza ed alla riassicurazione in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 12 marzo 1993, n. 305256, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento delle istanze sopraindicate;

Viste le relazioni predisposte dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che nella seduta del 30 marzo 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La S.N.A. - Società nuova assicuratrice S.p.a., con sede in Segrate (Milano) è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza e l'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni e r.c. generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1993

Il direttore generale: CINTI

93A4531

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 6 agosto 1993.

Modificazione all'ordinanza ministeriale 2 giugno 1993 contenente norme relative allo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 2 giugno 1993, contenente norme relative allo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante ai fini della profilassi dell'afta epizootica;

Ritenuto necessario ed opportuno modificare la suddetta ordinanza nei soli aspetti tecnici in applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 2 giugno 1993 è modificato come segue: «I controlli e le altre operazioni disposte sugli animali in occasione del loro ritorno nelle sedi invernali, possono essere effettuate nelle rispettive località di destinazione».

Restano ferme tutte le altre prescrizioni contenute nella medesima ordinanza.

Art. 2.

La presente modifica ha validità a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1993

Il direttore generale: MARABELLI

93A4540

ORDINANZA 9 agosto 1993.

Revoca delle norme sanitarie sullo spostamento degli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina ai fini della profilassi e lotta contro l'afta epizootica da virus esotico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista l'ordinanza 27 aprile 1983 recante norme sanitarie per lo spostamento dei suidi,

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/628/CEE riguardante la protezione degli animali durante il trasporto,

Vista l'ordinanza 29 maggio 1992 recante norme sanitarie per lo spostamento degli animali della specie bovina,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, riguardante regolamento di attuazione delle direttive n. 85/511/CEE, che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 90/424/CEE;

Vista l'ordinanza 10 marzo 1993 recante norme sullo spostamento degli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina ai fini della profilassi e lotta contro l'afta epizootica da virus esotico,

Vista l'ordinanza ministeriale 22 febbraio 1993 recante misure contingibili ed urgenti di polizia veterinaria per il controllo e la lotta contro la pleuropolmonite contagiosa della specie bufalina;

Constatato che la situazione sanitaria nei confronti dell'afta epizootica è favorevole e le misure di polizia veterinaria adottate anche dalla commissione CEE sono state revocate tranne che per la regione Campania;

Ravvista la necessità di modificare le norme che disciplinano gli spostamenti degli animali aftoso sensibili su tutto il territorio nazionale fatta eccezione per la regione Campania;

Ordina:

Art. 1.

1. L'ordinanza 10 marzo 1993 specificata nella premessa deve intendersi applicabile alla sola regione Campania.

2. Continuano a restare in vigore su tutto il territorio nazionale, l'ordinanza 29 maggio 1992 relativa allo spostamento degli animali della specie bovina e bufalina, ai fini della profilassi della pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina nonché l'ordinanza 27 aprile 1983 riguardante lo spostamento dei suidi, ai fini della profilassi delle pesti suine.

Art. 2.

1. All'art. 4 della ordinanza 29 maggio 1992 è aggiunto il seguente comma: «Le unità sanitarie locali, devono assicurare che anche i mezzi di trasporti di animali aftoso sensibili di provenienza estera siano puliti, lavati e disinfettati, dopo lo scarico, nelle immediate vicinanze, in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria, citato nella premessa»

Art. 3.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A4541

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993.

Interventi della Cassa integrazione guadagni nei confronti dei dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mense.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, con la quale, tra l'altro, è stata attribuita al CIPI la competenza in materia di accertamenti della sussistenza delle cause di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni;

Visto l'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, che ha esteso, tra l'altro, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i dipendenti dell'industria;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di riordino della disciplina degli interventi di integrazione salariale;

Vista la propria deliberazione in data 12 giugno 1984 che regolava gli interventi della Cassa integrazione guadagni nei confronti dei dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mense;

Ritenuto, alla luce delle intervenute modifiche sulla disciplina delle integrazioni salariali, di dover fornire nuove indicazioni sulle modalità di accertamento dei presupposti per l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria nelle ipotesi di cui al primo comma del predetto art. 23 della legge n. 155/1981;

Delibera:

Gli accertamenti effettuati dal CIPI ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, avverranno secondo le modalità di seguito indicate:

A) Requisiti soggettivi:

*A*1) essere alle dipendenze di un'azienda appaltatrice di servizi di mensa o ristorazione che comprenda nel proprio organico almeno 15 addetti per i quali vengano versati i contributi CIGS;

*A*2) svolgere tale attività in modo continuativo;

*A*3) essere sospesi dal lavoro o effettuare un orario di lavoro ridotto in dipendenza di una contrazione dell'attività dell'azienda esercente i servizi di mensa.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi l'impresa interessata dovrà fornire specifici elementi informativi in ordine:

a) durata dei contratti di lavoro;

b) orario di lavoro giornaliero;

c) esclusività del rapporto di lavoro con l'azienda appaltatrice dei servizi di mensa o eventuali altri lavori svolti dal dipendente (con indicazione delle ore dedicate ad altra attività).

B) Requisiti oggettivi:

*B*1) la contrazione dell'attività dell'azienda di mensa deve essere in diretta connessione con le difficoltà dell'impresa committente;

*B*2) le difficoltà dell'impresa committente devono essere già state oggetto di specifici provvedimenti di riconoscimento della sussistenza delle cause di intervento della CIG ordinaria o della sussistenza della condizione di crisi ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge n. 675/1977;

*B*3) le difficoltà della committente (con ricorso alla CIG e alla CIGS per crisi aziendale) devono comportare la sospensione a zero ore di almeno il 30% dell'organico per un periodo continuativo di almeno 3 mesi continuativi e deve riguardare almeno il 50% degli addetti;

*B*4) qualora nell'ambito dell'attuazione di un piano di ristrutturazione coinvolgente più sedi, la committente proceda alla chiusura di un'unità produttiva, l'azienda esercente attività di mensa, dovrà presentare, un piano atto a ridurre in tutto o in parte le conseguenze della chiusura sulla manodopera.

Ai fini della verifica dei requisiti oggettivi l'impresa dovrà allegare all'istanza presentata al competente ULRMO una dichiarazione della società committente dalla quale risulti:

l'organico di stabilimento nel periodo in cui è stato fatto ricorso alla CIG (indicando se ordinaria o straordinaria e in quest'ultimo caso la specifica causale);

il numero dei lavoratori sospesi a zero ore o lavoranti a orario ridotto (specificando l'entità della riduzione):

i periodi continuativi di ricorso alla CIG o alla CIGS.

La modalità ed i criteri sopra indicati si applicano alle istanze presentate ai competenti ULRMO successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A4518

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 9 agosto 1993, n. 31.

Chiarimenti in materia di riconoscimento comunitario dei depositi frigoriferi di carni fresche.

Agli assessori alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

e per conoscenza:

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario e speciale

Uffici veterinari del Ministero della sanità per gli adempimenti CEE

Al comando carabinieri N.A.S.

U.N.I.C.E.B.

Assocarni

M.V.

A.I.A.

CIM

AIIPA

Confindustria federalimentari

Confcommercio

Confartigianato

CUNACO

ASSICA

Unione nazionale dell'avicoltura

PREMESSA.

La legislazione comunitaria ha disciplinato il settore delle carni fresche suddividendolo in quattro classi:

a) carni di animali da macello, disciplinate dalla direttiva del Consiglio n. 64/433/CEE modificata ed integrata dalle direttive n. 91/497/CEE, 91/498/CEE e 92/120/CEE;

b) carni di volatili da cortile, disciplinate dalla direttiva del Consiglio n. 71/118/CEE modificata ed integrata dalla direttiva n. 92/116/CEE;

c) carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento, disciplinate dalla direttiva del Consiglio n. 91/495/CEE;

d) carni di selvaggina cacciata, disciplinate dalla direttiva del Consiglio n. 92/45/CEE.

Il Governo ha provveduto a recepire nella normativa italiana la direttiva di cui alla lettera *c)* (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559) e sta provvedendo al recepimento delle direttive di cui alla lettera *a)*.

Per la trasposizione nella normativa nazionale delle direttive di cui alle lettere *b)* e *d)* si dovrà provvedere con la legge comunitaria 1993.

Le esperienze maturate in questi ultimi mesi dai competenti uffici di questo Ministero sia in relazione alla prima applicazione della direttiva n. 91/498/CEE mediante la circolare n. 22 del 21 ottobre 1991 sia in relazione all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 evidenziano come siano presenti tra gli stessi organi di controllo elementi di incertezza e di confusione sulla materia dell'obbligo del riconoscimento comunitario per i depositi frigoriferi di carni fresche.

Si ritiene pertanto necessario chiarire la complessa materia fornendo anche anticipazioni circa le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie di prossimo recepimento nella normativa italiana.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI DI IGIENE.

Le direttive n. 91/497/CEE e n. 92/116/CEE disciplinano la materia del deposito delle carni fresche rosse e delle carni di pollame precisando che con il termine stabilimento si comprendono anche i depositi frigoriferi oltre ai macelli e laboratori di sezionamento. In materia di deposito frigorifero le direttive n. 91/495/CEE e n. 92/45/CEE non prevedono norme specifiche, ma fanno riferimento alle due direttive precedentemente citate.

La normativa comunitaria disciplina quindi il magazzinaggio delle carni distinguendone due categorie: da una parte le carni di animali da macello e le carni di selvaggina biungulata (carni rosse) e dall'altra le carni di pollame, di coniglio e di selvaggina da penna (carni bianche).

Si deve inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che le norme comunitarie hanno precisato che:

le carni imballate non debbono essere immagazzinate negli stessi locali in cui si trovano carni fresche non imballate (esposte). Vedasi in proposito il punto 38 dell'allegato I alla direttiva n. 91/497/CEE nonché i punti 46 e 69 terzo trattino dell'allegato I alla direttiva n. 92/116/CEE;

le carni imballate debbono essere trasportate con mezzi di trasporto separati rispetto alle carni non imballate, a meno che lo stesso mezzo di trasporto sia munito di adeguata separazione fisica al fine di proteggere le carni fresche esposte da quelle imballate. Vedasi in proposito il punto 72 dell'allegato I alla direttiva n. 91/497/CEE nonché il punto 79 dell'allegato I alla direttiva n. 92/116/CEE.

Da quanto sopra consegue che le carni imballate e le carni esposte debbono seguire due circuiti ben separati, con celle separate, piani di carico separati, mezzi di trasporto separati salvo la opportuna separazione fisica sul mezzo di trasporto.

Si deve inoltre sottolineare che le norme igieniche impongono la non promiscuità nelle celle frigorifere e nei piani di carico delle carni appartenenti ad animali da macello con carni di pollame, di coniglio e di selvaggina da penna. Si tratta di principi di igiene che già sono alla base di norme attualmente in vigore quali l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1976 appositamente non abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992.

Viceversa quando si tratti di carni imballate, o confezionate e imballate, non ha più importanza distinguere fra diverse categorie di carni fresche o fra carni fresche e prodotti a base di carne ed altri prodotti alimentari e conseguentemente la conservazione, il trasporto, il carico e lo scarico, possono avvenire promiscuamente.

Tre dunque sono i principi di igiene che regolano la materia in esame:

le carni esposte e le carni imballate debbono essere conservate e trasportate separatamente;

le carni esposte delle due categorie animali sopra indicate debbono essere conservate e trasportate separatamente;

le carni imballate di categorie diverse possono essere conservate e trasportate promiscuamente fra di loro e anche con prodotti a base di carne ed altri prodotti alimentari.

LINEE OPERATIVE.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene doveroso richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che, con l'entrata in vigore del recepimento della direttiva n. 91/497/CEE, tutti i depositi frigoriferi esterni agli impianti di produzione dovranno ottenere il riconoscimento CEE.

A detta regola di carattere generale esistono le seguenti eccezioni:

i depositi frigoriferi connessi ai propri punti di vendita al minuto dove il magazzinaggio è compiuto unicamente per la vendita diretta al consumatore; tale esclusione non si applica ai depositi centralizzati delle catene di distribuzione per la vendita al minuto;

i depositi frigoriferi di capacità limitata nei quali le carni fresche vengono depositate unicamente confezionate o imballate per i quali è sufficiente l'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Per quanto attiene i prodotti surgelati vale, in materia di deposito, quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110;

fino al 31 dicembre 1995 i depositi frigoriferi di carni rosse che hanno ottenuto la deroga temporanea e limitata ai sensi della circolare ministeriale n. 22 del 21 ottobre 1991.

A proposito di riconoscimento CEE dei depositi frigoriferi di carni fresche è opportuno ricordare che esso può avvenire solo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 312/1991 oppure ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/82. In quest'ultimo caso i requisiti strutturali dovranno essere quelli indicati in allegato alla direttiva n. 92/116/CEE.

Con il riconoscimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982 possono essere depositate carni di pollame, di coniglio e di selvaggina da penna.

Con il riconoscimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 312/1991 possono essere depositate carni rosse e carni di selvaggina biungulata nonché, qualora sussistano i necessari requisiti igienico-sanitari (vedansi i tre principi di igiene sopra elencati), anche carni appartenenti all'altra categoria (carni di pollame, di conigli e di selvaggina da penna).

Nel caso di deposito di carni bianche in un impianto riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/1991 il titolare dello stabilimento deve effettuare apposita segnalazione tramite i consueti canali, al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari corredata dal parere favorevole della unità sanitaria locale competente.

Qualora in un deposito frigorifero già riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982 si intenda magazzinare anche carni rosse, dovrà essere richiesto il riconoscimento di idoneità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 312/1991; tale riconoscimento assorbirà il precedente con la trascrizione dell'impianto nel registro delle carni rosse e l'attribuzione di un nuovo numero.

È opportuno inoltre precisare che le celle frigorifere che fanno parte di macelli, laboratori di selezionamento o unità di produzione autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227 non necessitano di uno specifico riconoscimento comunitario in quanto costituiscono parte integrante dello stabilimento. In tali celle possono essere depositate carni appartenenti alla stessa categoria delle carni per le quali il macello, il laboratorio di sezionamento o unità autonoma di produzione è stato riconosciuto senza che ciò renda necessario un riconoscimento specifico come deposito frigorifero. Viceversa, quando si effettui anche il depo-

sito di carni appartenenti all'altra categoria, dovrà essere effettuata la segnalazione sopra indicata, se si tratta di un macello o di un laboratorio di sezionamento per carni rosse, oppure dovrà essere effettuata richiesta di riconoscimento come deposito frigorifero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 312/1991, se si tratta di un macello o laboratorio di sezionamento per carni bianche.

Si invitano le SS.LL. a voler informare di quanto sopra le unità sanitarie locali del territorio di competenza nonché gli enti ed operatori interessati.

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A4544

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 9 agosto 1993, n. **22**.

Regolamentazione degli scambi tra le Comunità europee e le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina controllate dalle forze serbe di Bosnia.

Si comunica che con regolamento CEE n. 900/1993 e decisione CECA n. 235 pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 102 del 28 aprile 1993 sono stati, tra l'altro, disciplinati gli scambi tra le Comunità europee e le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina controllate dalle forze serbe di Bosnia (art. 5 della normativa in riferimento).

Le operazioni di cui agli articoli 5 delle disposizioni normative richiamate (esportazione, importazione e transito attraverso le menzionate zone protette e controllate) sono regolamentate dai rispettivi articoli 3 e prevedono l'autorizzazione dei Paesi membri oltre ad un'adeguata autorizzazione, rispettivamente del Governo della Repubblica di Bosnia-Erzegovina o del Governo della Repubblica di Croazia.

Per essere autorizzati a compiere una delle predette operazioni gli operatori dovranno produrre apposita istanza a questo Ministero - Direzione generale import-export - utilizzando per l'esportazione o l'importazione i relativi moduli rintracciabili presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero avanzando istanza a firma del legale rappresentante della ditta contenente tutti i seguenti elementi:

natura dell'operazione (importazione ed esportazione dall'Italia o transito nelle zone predette);

nome indirizzo città e c.a.p. dell'operatore italiano;

nome, indirizzo, città e zona protetta o controllata dall'operatore estero;

numero, data ed estremi dell'autorizzazione all'esportazione, al transito o all'importazione delle competenti autorità di governo di cui all'art. 3 della normativa in riferimento;

designazione commerciale della merce e secondo la tariffa dei dazi doganali;

codice NC della merce;

quantità della merce oggetto dell'operazione e relativa unità di misura;

valore espresso nella valuta del contratto di vendita;

indicazione della dogana italiana presso la quale saranno effettuate le operazioni di importazione o esportazione;

data prevista per la conclusione dell'operazione;

mezzo di trasporto impiegato.

Le istanze di cui sopra non potranno essere prese in considerazione se non accompagnate dalle autorizzazioni originali del del Governo della Repubblica di Bosnia-Erzegovina o del Governo della Repubblica di Croazia e copia della documentazione contrattuale.

Si richiama l'attenzione degli operatori interessati sulla circostanza che le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regolamento n. 990/1993 o della decisione CECA n. 235/1993 non sono sostitutive di altre autorizzazioni o provvedimenti richiesti dalla normativa nazionale o comunitaria preesistente alle norme di cui si da applicazione con la presente circolare, ancorché di competenza di questa Amministrazione.

p. *Il direttore generale:* GRILANTINI

93A4543

CIRCOLARE 9 agosto 1993, n. **23**.

Regime di importazione dei prodotti siderurgici CECA originari della Bulgaria per il terzo quadrimestre 1993.

Si comunica che, in applicazione della decisione CEE del 28 dicembre 1992 e della comunicazione della Commissione CEE del 2 agosto 1993 al Consiglio concernente il regime di Iportazione applicabile nei confronti dei prodotti siderurgici CECA originari della Bulgaria vengono aperti i seguenti contingenti comunitari, validi per il terzo quadrimestre del corrente anno:

Periodo	Categorie dei prodotti secondo la nomenclatura combinata (v. allegato)	Ammontare per tutta la Comunità
III quadrimestre (1° settembre-31 dicembre)	A. «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	tonn 77 513
	B. lamiere da treno	tonn 39 042

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopracitati validi per tutta la Comunità vanno redatte secondo le disposizioni di cui alla raccomandazione CECA n. 3772/1992 del 22 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 383 del 29 dicembre 1992 recepita con circolare Mincomes n. 2/1993 Esse dovranno essere presentate alla Direzione generale import-export - Divisione V di questo Ministero a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* italiana fino al 4 settembre 1993. Tali domande potranno essere accolte subordinatamente all'accertamento delle disponibilità esistenti nei citati contingenti comunitari, sulla base della conferma fornita dalla Commissione CEE, nel quadro del coordinamento previsto dalla sopracitata decisione CECA.

Le istanze per le importazioni da effettuare sul territorio nazionale devono essere redatte su carta libera, quelle per importazioni nel resto della Comunità sul modello comunitario allegato alla citata circolare. In aggiunta ai documenti previsti dalla circolare n. 2/1993 deve essere allegato certificato camerale in originale dal quale risulti che il richiedente operi nel settore acciaio.

Poiché il sistema comunitario di gestione dei contingenti prevede che il 75% e il 25% dei contingenti stessi vengano rispettivamente assegnati agli operatori tradizionali e agli «altri» operatori, gli importatori tradizionali dovranno allegare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione dalla quale risultino, divise per anno, le importazioni effettuate nel triennio 1990-1992 dello stesso prodotto di cui si richiede l'importazione. Ove tale dichiarazione non venga allegata, oppure se una volta allegata risulti inesatta o incompleta, il richiedente non sarà considerato importatore tradizionale. Se la quota del 75% risulta inutilizzata, saranno prese in considerazione le domande degli operatori che hanno effettuato importazioni per due anni, in assenza di tali operatori saranno considerati quelli che hanno effettuato importazioni per un anno soltanto, sempre nel triennio 1990-1992.

Le domande pervenute nei termini suindicati saranno trasmesse alla Commissione CEE e parteciperanno ad una prima ripartizione dei quantitativi. Qualora i contingenti non siano esauriti, sarà possibile effettuare altre assegnazioni sulla base di ulteriori domande presentate dagli operatori interessati.

p. *Il direttore generale* GRILLANTINI

ALLEGATO

BULGARIA

Lista dei prodotti soggetti a contingentamento

A. PRODOTTI PIATTI

1. Sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio

72081100
72081210
72081291
72081295
72081298
72081310
72081391
72081395
72081398
72081410
72081491
72081499
72082110
72082190
72082210
72082291
72082295
72082298
72082310
72082391
72082395
72082398
72082410
72082491
72082499
72111210
72111910
72112210
72112910
72191490
72191110
72191190
72191210
72191290
72191310
72191390
72191410
72252020
72251010
72253000

2 Lamiere da treno

72111100
72112100
72083210
72083230
72083251
72083259
72083291
72083299
72083310
72083391
72083399
72084100
72084210
72084230
72084251
72084259
72084291
72084299
72084310
72084391
72084399
72083100

93A4542

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 11 agosto 1993.

Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197. Chiarimenti concernenti le modalità di acquisizione e registrazione dei dati.

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute si forniscono le seguenti precisazioni:

1) *Conti, depositi e altri rapporti continuativi non compiutamente integrati.*

Conformemente con quanto previsto dalla legge n. 197/91 e dal d.l. 30 giugno 1993, n. 212, art. 11, si ribadisce che gli intermediari tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione possono dare corso, sino al termine ultimo del 30 settembre 1993, ad operazioni che incidono su conti, depositi e altri rapporti continuativi, non ancora compiutamente integrati, esclusivamente nel caso di operazioni per corrispondenza.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 19 dicembre 1991, a decorrere dal 1° ottobre 1993, l'intermediario non dovrà dare esecuzione ad operazioni disposte dai titolari o delegati di conti, depositi e altri rapporti continuativi i cui dati non risultino essere stati integrati.

Le operazioni disposte da terzi estranei a detti conti, depositi e altri rapporti continuativi, vanno registrate quali operazioni incomplete secondo le modalità già fissate con la circolare U.I.C. del 19 maggio 1993.

I conti, depositi e altri rapporti continuativi, in relazione ai quali l'intermediario non è stato messo nelle condizioni, nonostante i tentativi esperiti e documentalmente comprovabili, di completare i dati richiesti dalle disposizioni, devono essere registrati nell'archivio unico informatico riportando il valore 29 (rapporto incompleto) all'attributo A52 (tipo registrazione) previsto negli standards tecnici del registro informatico di cui all'allegato del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992.

Resta inteso che su detti conti, depositi e altri rapporti continuativi, non dovrà essere data esecuzione ad operazioni disposte dai titolari o da loro delegati. Qualora successivamente l'intermediario fosse messo in grado di completare i dati farà ricorso alle modalità previste dal punto 2 della circolare UIC del 19 maggio 1993 in tema di variazione dei dati dei rapporti.

2) *Operazioni frazionate.*

Relativamente alla gestione delle operazioni cosiddette frazionate, all'atto della registrazione nell'A.U.I. delle stesse, devono risultare tutti i dati previsti dalla normativa. (In particolare per quanto concerne gli ordini di accreditamento o di pagamento, onde consentire alla banca che opera per conto del beneficiario di provvedere alla corretta e completa registrazione dei dati, si suggerisce che detti ordini siano corredati, in partenza, di tutte le informazioni anche per operazioni di importo inferiore a lire 20 milioni).

3) *Trasferimenti «stesso intermediario».*

Sulla base delle disposizioni in vigore, le operazioni tra rapporti recanti l'identica intestazione intrattenuti nell'ambito della stessa dipendenza, non sono soggette a registrazione esclusivamente nel caso si riferiscano ad acquisti o vendite di titoli di Stato.

In relazione alle operazioni attraverso le quali si realizza il trasferimento di fondi tra soggetti diversi intestatari di rapporti presso il medesimo intemediario, si conferma che dette operazioni devono essere registrate nell'A.U.I. con le modalità previste all'art. 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1992 per gli ordini di accreditamento e/o pagamento. L'intermediario dovrà pertanto procedere a due distinte registrazioni — aventi per operante, rispettivamente, il soggetto che ha impartito l'ordine ed il soggetto beneficiario — complete di tutte le informazioni elencate nel richiamato art. 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1992.

4) *Dati aggregati dall'A.U.I.: modalità di deteminazione del «numeno totale operazioni» e del «numero operazioni contanti».*

Per fare in modo che la valorizzazione dei citati attributi sia la più vicina possibile al numero di registrazioni componenti l'aggregato si suggerisce, nel caso di scomposizione di registrazioni riferite a soggetti aventi caratteristiche diverse, di procedere all'aggregazione nel modo seguente:

a) Nella fase di «esplosione» delle registrazioni generare due attributi: «numero totale operazioni» e «numero operazioni in contanti». Il primo dovrà contenere il rapporto tra l'unità e il numero di record generati, espresso in decimali (1 nel caso in cui la registrazione produca un solo record); il secondo lo stesso valore o 0 se l'operazione non prevede contante.

ESEMPIO: La registrazione di una operazione effettuata congiuntamente da cinque soggetti aventi settorizzazione sintetica diversa genera cinque records; conseguentemente l'attributo «numero totale operazioni» deve contenere il valore 0,20 e l'attributo «numero operazioni in contanti» il valore 0,20 se l'operazione prevede contanti, altrimenti 0.

b) Nella successiva fase di aggregazione secondo gli standards emanati la sommatoria dei due attributi generati, qualora non intera, deve essere arrotondata all'unità superiore.

Con tale modalità di aggregazione non è necessario durante la fase di esplosione, gestire l'uguaglianza o meno degli attributi riferiti ai diversi soggetti ed inoltre i valori finali, sia di ogni singolo record sia di un eventuale aggregato, di norma si dovrebbero discostare dal valore reale in modo non rilevante.

Va rilevato infine che, con tale metodo di arrotondamento, l'attributo «numero totale operazioni» sarà sempre valorizzato.

Il direttore: CIAMPICALI

93A4583

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1993, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1993, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 135, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'avv. Antonio Lamanna è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle imprese del settore commercio, in sostituzione dell'avv. Alfredo Spatafora.

93A4500

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale 559/C 26656-XV-J (159) datato 21 maggio 1993, l'artificio pirotecnico denominato: «212 F Jumbo Festival Sky Rocket (d.f. Jumbo Festival Sky Rocket)» che la ditta Pyrogiochi di Giuseppe Turini & C. S.a.s. intende importare da Po Sing Firecracker Factory Ltd - Macau (Portogallo), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A4505

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento, con contratti di ricerca, della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale afferenti al programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1993 è affidata alla Temav S.p.a. - Porto Marghera (Venezia) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro 90 giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema «Sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di fette di semiconduttori compositi monocristallini» per un importo complessivo di 7.900 milioni di lire - di cui 7.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 900 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 48 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1993 è affidata all'Istituto ricerche Breda S.p.a. - Milano l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro 90 giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema «Sviluppo di materiali e tecnologie relativi a riporti superficiali avanzati ceramici e metallici o a trattamenti superficiali per protezione antiusura e anticorrosione» per un importo complessivo di 6.195 milioni di lire - di cui 5.495 milioni di lire per le attività di ricerca e 700 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1993 è affidata alla Società italiana vetro S.p.a. - San Salvo (Chieti) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro 90 giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema «Sviluppo di vetrature polifunzionali e di lastre a geometria complessa per incremento del comfort» per un importo complessivo di 5.100 milioni di lire - di cui 4.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 600 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

93A4507

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 13 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 13 agosto 1993

Dollaro USA	1624,57
ECU	1805,38
Marco tedesco	949,38
Franco francese	268,30
Lira sterlina	2386,01
Fiorino olandese	842,66
Franco belga	44,378
Peseta spagnola	11,445
Corona danese	229,12
Lira irlandese	2215,43
Dracma greca	6,784
Escudo portoghese	9,231
Dollaro canadese	1239,18
Yen giapponese	15,860
Franco svizzero	1067,74
Scellino austriaco	134,92
Corona norvegese	217,39
Corona svedese	197,89
Marco finlandese	274,75
Dollaro australiano	1099,51

93A4632

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Masaccio» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze prot. n. 464 sett. I del 31 luglio 1991 la scuola media statale «Masaccio» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina da scrivere Olivetti del valore di L. 1.450.000 offerta dalla Banca toscana di Firenze.

93A4548

Autorizzazione alla scuola media statale «Dino Compagni» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze prot. n. 392/sett. I del 31 luglio 1991 la scuola media statale «Dino Compagni» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore del valore di L. 870.000 offerta dai genitori degli alunni della predetta scuola.

93A4549

Autorizzazione alla scuola media statale «Cimabue» di Spicchio Sovigliana ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze prot. n. 113/sett. I del 31 luglio 1991 la scuola media statale «Cimabue» di Spicchio Sovigliana è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer del valore di L. 1.500.000 offerta dalla ditta Bitossi informatica di Sovigliana

93A4550

Autorizzazione alla scuola media «Alessandro Manzoni» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze del 31 luglio 1991, n. 106/sett. I la scuola media «Alessandro Manzoni» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di due videoregistratori e due telecomandi, per un valore di L. 1.832.000.

93A4551

Autorizzazione alla scuola media statale «Ridolfi» di Castelfiorentino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze prot. n. 586 del 7 agosto 1991 la scuola media statale «Ridolfi» di Castelfiorentino è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore del valore di L. 2.660.000 offerta dalla Cassa di risparmio di San Miniato.

93A4552

Autorizzazione alla scuola media statale «Fucini» di Montespertoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze prot. n. 261/I sett. del 31 luglio 1991 la scuola media statale «Fucini» di Montespertoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina da scrivere Olivetti del valore di L. 919.000 + I.V.A. 19% offerta dalla Cassa rurale ed artigiana del Chianti Fiorentino.

93A4553

Autorizzazione alla scuola media statale «Muratori» di Vignola ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena prot. n. 395/sett. I del 18 giugno 1990 la scuola media statale «Muratori» di Vignola è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore a colori «Sinudyne» del valore di L. 1.300.000 offerta dal sig. Ermanno Fabbri.

93A4554

Autorizzazione alla scuola media statale «Vittorio Emanuele II» di Andria ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 1067/Sett. I del 23 gennaio 1992 la scuola media statale «Vittorio Emanuele II» di Andria è stata autorizzata ad accettare la donazione di un'opera pittorica del valore di L. 100.000 offerta dal dott. Vincenzo De Leo.

93A4555

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Fontana» di La Spezia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di La Spezia prot. n. 13688/Sett. I/II del 2 dicembre 1991 la scuola media statale «G. Fontana» di La Spezia è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 5.000.000 offerta dalla sig.ra Cozza Laura ved. Fontana.

93A4556

Autorizzazione alla scuola media statale di Incisa Scapaccino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Asti prot. n. 48598/Sett. II del 4 dicembre 1992 la scuola media statale di Incisa Scapaccino è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer 286 sistema monocromatico 14 offerta dall'Istituto Bancario S. Paolo di Torino.

93A4557

Autorizzazione alla scuola media statale «S. Boezio» di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia prot. n. 3929/Div. I del 27 novembre 1991 la scuola media statale «S. Boezio» di Pavia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un Personal Computer 865 D con stampante del valore di L. 1.574.000 offerta dalla Banca del Monte di Lombardia.

93A4558

Autorizzazione alla scuola media statale «F.lli Cairoli» di Groppello Cairoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia prot. n. 3612/I del 21 agosto 1991 la scuola media statale «F.lli Cairoli» di Groppello Cairoli è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 250.000 offerta dalla ditta Farmabios S.r.l. di Groppello.

93A4559

Autorizzazione alla scuola media statale «C. Ferrini» di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia prot. n. 3927 del 15 novembre 1991 la scuola media statale «C. Ferrini» di Pavia è stata autorizzata ad accettare le donazioni della somma di L. 1.000.000 nonché di un proiettore per diapositive Reflecta AF 1800 del valore di L. 150.000 offerte da: Comitato dei genitori e dall'amministrazione provinciale di Pavia.

93A4560

Autorizzazione alla scuola media statale «Piero Addobbati» di Villanterio ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia prot. n. 3920/Sett. I del 27 novembre 1991 la scuola media statale «Piero Addobbati» di Villanterio è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore TV color Mivar 25, 99 canali, del valore di L. 789.000 offerta dai signori Empirio Franco e Mendola Enza.

93A4561

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Cesare» di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli prot. n. 100179/Sett. II del 10 marzo 1992 la scuola media statale «G. Cesare» di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000.000 per l'acquisto di un laboratorio linguistico e di informatica offerta dal Banco di Napoli.

93A4562

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Designazione dei soggetti ai quali il commissario liquidatore dell'EFIM potrà affidare la valutazione delle società, aziende, rami o parti di esse facenti capo all'ente stesso, delle quali sia previsto il trasferimento.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 2 agosto 1993, sono stati designati, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, i seguenti soggetti ai quali il commissario liquidatore potrà affidare la valutazione delle società, aziende, rami o parti di esse facenti capo all'EFIM, delle quali sia previsto il trasferimento: American Appraisal Italia; Akros; Bain Cuneo Corporate Advisors; Centrofinanziaria; Fidimi Consulting; Fincomit; Goldman Sachs; KPMG Peat Marwick Consultants; J.P. Morgan; Lazard; Lehman Brothers International; M&A SBC; Mediobanca; Pasfin; Rotschild Italia; Price Waterhouse; San Paolo Finance; Sige; Wasserstein Perella.

93A4547

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 7 luglio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione: «Macef Autunno '93 - Mostra internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, oreficeria, pietre preziose, orologeria, piccoli elettrodomestici, articoli di qualità per la casa», che avrà luogo a Milano dal 3 settembre al 6 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione: «Orogemma (Mostra di oreficeria, gioielleria, orologeria e gemmologia, salone degli argenti)», che avrà luogo a Vicenza dall'11 settembre al 15 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione: «Salone internazionale dell'orologeria 1993», che avrà luogo a Vicenza dall'11 settembre al 15 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione: «57ª Fiera del Levante», che avrà luogo a Bari dall'11 settembre al 19 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione: «24ª Agrilevante - Salone internazionale delle macchine ed attrezzature per l'agricoltura e della zootecnia», che avrà luogo a Bari dall'11 settembre al 19 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione: «24ª Edilevante - Salone internazionale di materiali, attrezzature e macchine per l'edilizia ed il movimento di terra, prefabbricazione, trasporti», che avrà luogo a Bari dall'11 settembre al 19 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione: «7° Automotor Sud - Salone delle attrezzature per officina, componentistica e ricambi», che avrà luogo a Bari dall'11 settembre al 19 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione: «9° Salone dei servizi», che avrà luogo a Bari dall'11 settembre al 19 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione: «8° Salone delle macchine, attrezzature ed impianti per la panificazione e la pasticceria», che avrà luogo a Bari dall'11 settembre al 19 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione: «8° Salone delle macchine, attrezzature ed impianti per la ristorazione e grandi comunità», che avrà luogo a Bari dall'11 settembre al 19 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione: «7ª EIMU - Esposizione internazionale biennale mobili ufficio», che avrà luogo a Milano dal 14 settembre al 18 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione: «VITRUM '93 - Salone internazionale specializzato delle macchine, attrezzature ed impianti del vetro piano e cavo; vetro e prodotti trasformati per l'industria», che avrà luogo a Milano dal 15 settembre al 18 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione: «MITECH - Mostra internazionale ferramenta, utensileria, fai da te», che avrà luogo a Milano dal 16 settembre al 19 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione: «Flormart - 34° Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito - Flortecnica - Hobbyflora», che avrà luogo a Padova dal 17 settembre al 19 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione: «19° Salone del mobile Triveneto», che avrà luogo a Padova dal 17 settembre al 20 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione: «2° S.I.E. - Salone immobiliare d'Europa», che avrà luogo a Genova dal 23 settembre al 26 settembre 1993.

93A4502

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 9 0 0 9 3 *

L. 1.300